UILCA

UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza

CONGEDI PARENTALI

Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede al momento solo per il 2015 (va rilevato che il Ministero del Lavoro con proprio comunicato stampa del 23 giugno 2015 ha inteso precisare che le misure previste dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, "***diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali***"- approvato dal CdM in via preliminare lo scorso 11 giugno, ma che non ha ancora terminato l'iter dei necessari pareri alla Camera – il quale all'art. 42, comma 2, effettivamente individua una copertura progressiva e permanente degli oneri finanziari previsti, sebbene derivanti da una riduzione del Fondo della legge n. 190/2014 (art. 1, comma 107) previsto per l'attuazione della legge n. 183/2014):

- **Ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti si consente di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (anziché 8 come in precedenza) oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (cfr. messaggio INPS 4576 del 6/7/2015).**

- **I periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, nel limite massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalla condizioni di reddito del genitore richiedente (cfr. messaggio INPS del 6/7/2015).**

- **La fruizione del congedo risulta allungata fino ai 12 anni di età, per un periodo massimo di tre anni con retribuzione al 30%, per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992). Anche qui la norma risulta estesa anche ai casi di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento. In alternativa a detto prolungamento i genitori possono sempre beneficiare di tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini fino ai 3 anni di età e di ulteriori tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita (cfr. messaggio INPS 4805 del 16/7/2015).**